



Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/15041 ai sensi dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. (Procedimento n. 2445/DDA/FS).

Con istanza DDA/15041, pervenuta in data 28 luglio 2026 (prot. n. DDA/0001242) è stata segnalata dalla sig.ra <omissis>, la presenza, sul sito *internet* <omissis>, di opere di carattere fotografico diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, raggiungibili attraverso le seguenti pagine:

<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che, alle pagine *internet* sopra indicate, sono effettivamente presenti riproduzioni delle opere fotografiche diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 7), 12, 13, 16, 87 e 88 della legge n. 633 del 1941

Dalle verifiche condotte, risulta altresì quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile attraverso l'indirizzo di posta elettronica **sandleradams490@gmail.com** (veronika.uk/DMCA) risulta registrato dalla società Interweb Media Limited con sede in Bury House, 1-3 Bury Street, Guildford, Surrey, Regno Unito, contattabile all'indirizzo e-mail **abuse@interwebmedia.com**, per conto di un soggetto non identificabile;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail **abuse@cloudflare.com**, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società EuroHoster Ltd con sede a 5 St. Cyril and Methodius str., 1st floor, office 3, Burgas, Bulgaria, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica **abuse@eurohoster.org**; alla medesima società sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati ad Amsterdam, Paesi Bassi.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano, pertanto, i presupposti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto, per l'avvio del procedimento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, rimuovendo le opere oggetto di istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio tutela diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all'indirizzo PEC **dda@cert.agcom.it**, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/15041**", la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, del Regolamento.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo **dda@cert.agcom.it**, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/15041**" all'Ufficio tutela diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Francesco Sacchi, funzionario

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

responsabile del procedimento, entro il termine di **cinque giorni** lavorativi dalla ricezione della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **trentacinque giorni** lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione, come stabilito dall'art. 8, comma 6, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **15 settembre 2026**.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore